

N. 4122/ 2021 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Andrea Ausili	Presidente
dott. Giulia Maria Lignani	Giudice Relatore
dott. Luca Marzullo	Giudice

nel procedimento iscritto al n. **4122/2021** R.g.

promosso da

██████████ (C.F. ██████████) nato in GUINEA il ██████.1993,
rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. FRANCESCO DI
PIETRO, presso il cui studio in Perugia, via XIV Settembre n. 73 è elettivamente
domiciliato;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Firenze, Sezione di Perugia;

resistente

con l'intervento di

PUBBLICO MINISTERO – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;

avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35-bis D. Lgs. n. 25/2008

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con tempestivo ricorso depositato il 11.08.2021, ██████████, nato il
██████.1993 in GUINEA, Paese di cui ha la cittadinanza, ha impugnato il provvedimento
del 30.07.2021, a lui notificato il 03.08.2021, con cui la Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia rigettato
la sua domanda di protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento dello *status* di

rifugiato e, in via subordinata e gradata, della protezione sussidiaria o della protezione per casi speciali di cui all'art. 19 comma 1.1. D. Lgs. 286/1998 come modificato dal D.L. 130/2020.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per il tramite della Commissione Territoriale, in persona del suo presidente, con memoria depositata il 25.01.2022 unitamente ai documenti relativi al procedimento amministrativo, argomentando nel merito e concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti dal quale non risultano iscrizioni a carico del ricorrente ed ha attestato l'assenza di procedimenti nel Casellario Giudiziale. Ha rilevato inoltre l'insussistenza delle cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale di cui agli artt. 10 e 16 D. Lgs. 251/2007 ed ha concluso per il rigetto integrale del ricorso, non ravvisando i presupposti di legge per far luogo al riconoscimento delle forme di protezione richieste.

Si è tenuta l'udienza di prima comparizione delle parti il 15.03.2022. Svoltasi l'audizione personale del ricorrente all'udienza del 26.02.2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 14.08.2023, il Collegio – ritenuto opportuno ai fini del decidere acquisire la documentazione utile a comprovare lo svolgimento delle prestazioni lavorative dedotte dal ricorrente – rimetteva il fascicolo in istruttoria, assegnando un termine per il deposito della stessa e fissando l'udienza del 26.10.2023, all'esito della quale il giudice relatore riservava la decisione al collegio.

2. A fondamento della propria domanda di protezione, il ricorrente, nelle due audizioni svolte dinanzi alla Commissione Territoriale, ha riferito:

- di essere cittadino guineano, di etnia manika e di religione musulmana, nato a Kankan ma vissuto principalmente a Conakry;
- che i genitori sono entrambi deceduti, di avere tre sorelle e quattro figli e di non essere sposato;
- di aver frequentato la scuola elementare e di aver lavorato come muratore;
- di aver in seguito aperto un chiosco all'età di 15 anni, molto frequentato dai giovani;
- che, proprio in virtù della sua popolarità tra i giovani, alcuni esponenti politici cercavano di coinvolgerlo nella campagna presidenziale del 2008, ma di aver rifiutato di aderire, impegnandosi invece in un'associazione di nome S.F., contraria alle mutilazioni genitali femminili;

- che, nel 2015, gli esponenti del partito UFDG gli chiedevano di aderire alla loro campagna presidenziale, in quanto sua madre era di etnia fula e tale movimento politico difendeva i diritti del popolo fula in Guinea;
- di aver quindi aderito all'UFDG, nonostante la contrarietà dei parenti del ramo paterno che ritenevano un tradimento all'etnia manika, suo gruppo di appartenenza;
- di aver svolto attività politica in seno all'UFDG per circa tre anni, consistita nell'ospitare incontri del partito presso il proprio chiosco e nella distribuzione di magliette;
- di aver altresì preso parte ad una manifestazione nel 2019, brutalmente repressa dalle forze di sicurezza guineane e che, poco tempo dopo, sua sorella lo avvertiva del fatto che alcuni militari si fossero ripetutamente recati a casa sua per arrestarlo;
- di aver quindi deciso di lasciare il Paese a marzo 2019 e di essere andato in Mali, ove lavorava come minatore; di essersi successivamente spostato in Algeria e di aver poi raggiunto la Libia, dalla quale veniva fatto imbarcare alla volta dell'Italia, ove giungeva nell'aprile 2020;
- di temere, in caso di rientro in Guinea, di essere arrestato e detenuto, in virtù della sua appartenenza al partito UFDG.

La Commissione Territoriale ha negato all'istante il riconoscimento delle forme di protezione maggiori, mettendo in rilievo i profili di inattendibilità della vicenda posta a fondamento della domanda con particolare riferimento alla sua appartenenza al partito UFDG e alle motivazioni per cui le autorità guineane avrebbero tentato di arrestarlo. Ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007 e le condizioni di legge per far luogo al rilascio di permesso di soggiorno per motivi speciali, difettando ragioni ostative al rimpatrio.

3. Ciò premesso, la domanda del ricorrente deve essere valutata ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, secondo il quale il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione

dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili; d) il richiedente abbia presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo; e) dai riscontri effettuati il richiedente sia attendibile.

In ordine alla ragionevole collaborazione processuale della parte per circostanziare la domanda, deve darsi atto che il ricorrente non ha prodotto nulla che riguardi la vicenda che lo ha indotto ad abbandonare il proprio Paese e che possa servire ad avvalorarla. Ne consegue che la veridicità di quanto esposto a supporto della domanda può valutarsi esclusivamente secondo il criterio della coerenza intrinseca delle dichiarazioni rese e della attendibilità estrinseca.

Premesso che in sede di audizione dinanzi al giudice relatore il ricorrente ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato in fase amministrativa, ritiene il Collegio che le valutazioni condotte dalla CT in ordine alla credibilità del ricorrente siano condivisibili.

Invero, sotto il profilo della credibilità intrinseca, si rileva la sommarietà delle dichiarazioni relative al coinvolgimento politico e al ruolo del ricorrente all'interno dell'UFDG. In particolare, da un lato non sono state adeguatamente esplicate le ragioni che lo avrebbero indotto ad aderire ad un partito rappresentato da un candidato di etnia contrapposta alla propria, considerata anche l'asserita contrarietà del padre e di altri membri della famiglia paterna¹, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di avervi aderito perché il candidato Cellou Diallein era pular come sua madre e sosteneva la causa dell'etnia, senza tuttavia saper spiegare in cosa consista tale causa e quali iniziative si proponesse di adottare a riguardo il partito²; dall'altro, il ricorrente non ha saputo fornire informazioni se non del tutto generiche sul programma elettorale e i progetti del partito, circostanza che stride in maniera evidente con l'asserito ruolo attivo che lo stesso avrebbe ricoperto nell'ambito della campagna elettorale³.

¹ Cfr. verbale audizione 15.07.2021, pag. 4 “[...] durante la campagna elettorale sono stato contattato dal candidato pular, perché mia madre era pular, lui voleva che proteggessimo i pular, perché l'altro presidente era contro [...]. Questo non è stato gradito da parte della mia famiglia paterna, perché loro sono manika ed hanno pensato che io avessi tradito i manika per sposare la causa dei fula”.

² Cfr. verbale audizione 15.07.2021 pag. 7 “D: Lei prima ha detto che l'UFDG sosteneva la causa dei fula, in cosa consiste esattamente questa causa? R: perché il capo del partito è fula; D: capisco, ma qual è il problema dei fula in Guinea? R: c'è un problema tra fula e manika, stanno lottando per avere ciascuno il potere, perché i manika hanno sempre avuto il potere; D: lei prima ha detto di essere manika, come mai ha appoggiato questo partito fula? R: sono manika, ma mia madre era fula”.

³ Cfr. verbale audizione 15.07.2021 pag. 6, “D: Lei cosa sa di questo partito? R: Questo è un partito pular.

Del tutto imprecisate sono rimaste inoltre le circostanze nelle quali il partito lo avrebbe contattato per coinvolgerlo nelle iniziative di propaganda, avendo al riguardo dichiarato semplicemente che “dei membri” del partito erano andati a parlare con lui perché il suo chiosco era molto frequentato dai giovani (cfr. verbale audizione pagg. 6-7).

Si ritiene peraltro inverosimile che il fatto che alcuni eventi organizzati dal partito si siano svolti presso il suo chiosco e la semplice distribuzione di magliette potessero indurre le autorità a individuarlo come un leader e a ricercarlo, come dimostrerebbe l'assenza di qualsiasi intervento nel corso di quelle riunioni. Il ricorrente infatti afferma che le ricerche dei militari sarebbero iniziate dopo la sua partecipazione ad una manifestazione, repressa nel sangue, ma non è chiaro in che modo sia stato identificato, avendo sul punto espresso delle mere congetture⁴.

Deve infine rilevarsi che per quanto concerne le conseguenze che ha riferito di temere nel caso di rimpatrio in Guinea, nel corso dell'audizione personale disposta dal giudice relatore, il ricorrente ha affermato di non aver commesso alcun reato, di non essere formalmente ricercato o destinatario di provvedimenti dell'autorità e di non poter pertanto essere processato e incarcerato. Tali asserzioni, tuttavia, oltre ad essere in contrasto con quelle rese nel corso dell'intervista condotta dalla Commissione Territoriale – ove si era dichiarato certo che verrebbe arrestato e incarcerato perché le autorità lo ritenevano il “leader dei giovani” – destituiscono di fondamento il timore di fare ritorno nel Paese d'origine.

Pertanto, l'esito negativo del vaglio di credibilità preclude il riconoscimento di quelle forme di protezione tese a prevenire i rischi cui il ricorrente sarebbe esposto, se rimpatriato nel Paese d'origine, in conseguenza del proprio vissuto personale. Infatti, le criticità rilevate nel racconto del ricorrente – rendendo inattendibili gli specifici fatti

Facevano le riunioni e noi potevamo fare discutere sulle cose che non andavano; D: Quando ha aderito a questo partito? R: dal 2015 al 2018, perché poi nel 2019 sono fuggito; D: Che cosa l'ha spinto ad aderire a questo partito? R: perché questo partito parlava con la gioventù, perché tutti i progetti erano rivolti alla gioventù, perché ci hanno ascoltato, noi chiedevamo un cambiamento; D: che tipo di cambiamento chiedevate? R: perché il vecchio presidente ci ha tradito, aveva fatto tante promesse, però non ne ha mantenuta nessuna; D: qual era il programma dell'UFDG? R: voleva creare lavoro, fare lavorare le persone, perché ci sono altri partiti che hanno aderito al progetto dell'UFDG e comunque era un partito importante”.

⁴ Cfr. verbale audizione, pag. 8 (D: Secondo lei, in che modo le autorità hanno scoperto la sua identità? R: Perché come ho detto facevamo le riunioni al mio chiosco, quando la gente vedeva i giovani da me, forse loro hanno detto alle autorità che il gruppo dei pular si radunava da me, possono essere loro ad aver informato le autorità).

dedotti a fondamento della domanda – determinano l’insussistenza delle condizioni di legge (persecuzione, pena di morte, trattamenti inumani o degradanti) previste per l’attribuzione delle forme di protezione strettamente connesse al vissuto personale del richiedente, quali lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) D. Lgs. 251/2007.

Viceversa, nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) della richiamata norma, è possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate dal ricorrente ogniqualvolta via sia, nel territorio di sua provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rimpatriati nella suddetta zona. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “conflitto armato interno” ex art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (vedasi in questo senso la sentenza Elgafaji, punto 43)” (cfr. CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité). Richiamando tale pronuncia, la Corte di Cassazione (ord. 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che “al fine di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali”.

Secondo le fonti più aggiornate consultate⁵, in Guinea, Paese di provenienza del ricorrente, non si registra una situazione rientrante nell’ambito applicativo della richiamata norma. Invero, dopo il colpo di stato del settembre 2021, si è aperta una fase di transizione verso un governo democratico, scandita dal cronoprogramma adottato con

⁵ ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation
Guinea – COI Compilation December 2023,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2102460/ACCORD_Guinea_December_2023.pdf

la Carta della Transizione, che ha previsto anche l'istituzione di un Comitato Nazionale di Transizione incaricato di redigere la nuova Costituzione del Paese. Nel gennaio del 2022 sono stati nominati gli 81 membri del CNT ed è stata pubblicata una tabella di marcia generica senza specifiche relative alla sua durata. Alla fine del marzo 2022, l'ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) ha richiesto la presentazione di un programma di transizione accettabile entro e non oltre il 25 aprile, pena l'estensione di sanzioni economiche. La Guinea ha poi chiesto più tempo rispetto alla scadenza del 25 aprile per consentire il proseguimento delle consultazioni. Di conseguenza, il Consiglio Nazionale di Transizione (CNT) ha approvato un calendario di 36 mesi per la transizione, invece dei 39 mesi inizialmente suggeriti dal National Rallying Committee for Development. A seguito di contestazioni sull'eccessiva durata di tale periodo, nell'ottobre del 2022 le autorità di fatto e l'ECOWAS ne hanno stabilito quella inferiore di 24 mesi, il cui decorso è iniziato il 1° gennaio 2023. La legislatura di transizione dal 15 maggio al 2 giugno ha organizzato consultazioni costituzionali, invitando istituzioni ed entità politiche a discutere i principi guida della futura costituzione e le attuali raccomandazioni. Permangono tuttavia sullo sfondo tensioni politiche tra le autorità di transizione da un lato e l'ECOWAS e i partiti di opposizione dall'altro⁶.

È evidente che la situazione così sintetizzata, pur contrassegnata da un delicato equilibrio politico, non presenta le caratteristiche tipiche della fattispecie di cui all'art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007.

Resta, in definitiva, da verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione c.d. speciale di cui all'art. 19, comma 1.1, T.U.I., al quale il D.L. 130/2020 ha introdotto una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. ... *Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari*

⁶International Crisis Group, Guinea Crisis Watch, December 2023, [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location\[\]=23](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=23).

dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”. In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del

rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

Tanto premesso, nel caso in esame, la non credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente porta ad escludere che, laddove rimpatriato in Guinea, possa essere destinatario, per ragioni di personale vulnerabilità connesse alla sua appartenenza politica, di violazioni dei diritti fondamentali.

Risulta tuttavia un profilo di vulnerabilità soggettiva connessa alle sue condizioni di salute. La relazione stilata dal centro di accoglienza presso il quale il ricorrente è ospite, nonché la documentazione sanitaria depositata evidenziano che questi soffre di sindrome da stress post-traumatico e che sia in cura presso CSM di Foligno dal luglio 2022, seguendo terapia farmacologica specifica per “sintomi ansiosi depressivi, disturbi del sonno, pensieri ossessivi, somatizzazione”, che confermata a seguito del miglioramento riscontrato dal medico curante nel mese di novembre, veniva interrotta nel gennaio 2023 per il raggiungimento di condizione di benessere stabile, che lasciava tuttavia spazio ad una ricaduta, certificata nel mese di marzo, che rendeva necessario riprendere la terapia.

Per quanto riguarda l’inserimento nel contesto sociale, ambientale e lavorativo italiano, il ricorrente – residente in Italia da ormai quasi quattro anni – ha dedotto di aver lavorato come bracciante agricolo e ha prodotto a riguardo due ricevute di invio comunicazione ordinaria ARPAL, una relativa al periodo 13.10.2021-23.12.2021 e una al periodo 10.11.2021-30.11.2021, oltre a relazione del centro di accoglienza presso il quale è ospite datata 09.03.2023, ove si legge che “*da ottobre 2021 ha sottoscritto contratti di lavoro nella mansione di bracciante agricolo*”. Ha inoltre prodotto ricevuta di comunicazione ordinaria ARPAL per contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 16.03.2022-31.12.2022 e altra relativa al periodo 12.04.2023-31.12.2023, corredata dalle buste paga dei mesi di giugno e agosto 2023. In sede di audizione dinanzi al giudice relatore, confermate tali circostanze, ha dichiarato altresì di frequentare un corso di lingua italiana di livello A1.

Si ritiene pertanto che egli abbia compiuto nel tempo un significativo sforzo per integrarsi nel Paese ospitante e gli elementi esaminati, congiuntamente considerati, fanno ritenere che il ricorrente abbia diritto a ricevere la protezione di cui all’art. 19 comma 1.1.

T.U.I., costituendo il suo rimpatrio in Guinea una lesione del diritto al rispetto della vita privata ivi instaurata.

4. Le spese di lite, considerata la natura della controversia e che l'Amministrazione si è costituita a mezzo del proprio funzionario delegato, vanno dichiarate integralmente compensate.

La liquidazione dei compensi e delle spese in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va effettuata ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni differente istanza disattesa così provvede in accoglimento del ricorso:

- dichiara il diritto di ██████████ alla protezione per casi speciali e al rilascio del relativo permesso di soggiorno da parte dell'Autorità competente;
- compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione e gli adempimenti ulteriori
Perugia, all'esito della camera di consiglio del 12.02.2024

Giudice rel.
Giulia Maria Lignani

il Presidente
Andrea Ausili